



**FONDAZIONE CENTRO per la PACE e per la VITA - ONLUS**

**FONDATION ONLUS – PEACE and LIFE CENTER**

---

## **"S T A T U T O della FONDAZIONE CENTRO PER LA PACE E PER LA VITA - ONLUS "**

### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

#### **ARTICOLO 1**

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE CENTRO PER LA PACE E PER LA VITA - ONLUS". La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ed è apolitica. La Fondazione ha sede in Subiaco (Roma), Contrada Vignola n. 6. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Le finalità della fondazione si applicano nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale.

#### **ARTICOLO 2**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale, in particolare svolge l'attività di:

- assistenza sociale socio-sanitaria;
- beneficenza, sostegno morale e materiale;
- istruzione mediante la promozione di attività scolastiche ed educative;
- formazione ed organizzazione di centri sociali;
- ricerca scientifica di studio, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio come meglio specificato in appresso.

Le attività sopra elencate sono riferite esclusivamente a persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Promuoverà intese e cooperazioni con organizzazioni, enti di ricerca, istituti e università nazionali ed internazionali che abbiano tali finalità. Svolge attività di assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria, anche nel campo delle malattie infettive e delle specialità correlabili per studi scientifici (ad esempio immunologia), attivandosi nella ricerca scientifica, nell'informazione, nella formazione e nell'istruzione. Pertanto la fondazione si prefigge lo scopo direttamente o in collaborazione con università con specifica attenzione ai risvolti applicativi in quanto attività direttamente connesse, alla prevenzione delle malattie sopra indicate ed alla educazione sanitaria della popolazione tutta. Svolge sostegno materiale dei progetti del centro missionario Diocesano di altri paesi. Promuove e organizza occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alla finalità istituzionale, anche attraverso mezzi radio televisivi e telematici. Promuove manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamenti anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici e privati. Per la realizzazione dei suddetti scopi la fondazione potrà costituire società, assumere interessenze e

---

SEDE SOCIALE C/da Vignola, N°6 Subiaco, Roma  
SEDE FISCALE PIAZZA SANTA SCOLASTICA 03040 CASSINO (FR)  
C.F. 94058510580



## **FONDAZIONE CENTRO per la PACE e per la VITA - ONLUS**

### **FONDATION ONLUS – PEACE and LIFE CENTER**

---

partecipazioni in società, o aderire in genere ad enti costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe ovvero anche direttamente od indirettamente collegate a quelle della fondazione, nonchè promuovere iniziative comuni con istituzioni italiane ed estere e con altri enti o soggetti pubblici o con il settore privato che operano nei settori di attività sopra indicati. La fondazione non può svolgere attività diversa da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

#### **ARTICOLO 3**

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- dai contributi che perverranno alla fondazione a qualsiasi titoli da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente ad incrementare il patrimonio;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;
- da beni mobili ed immobili che pervengono alla fondazione a qualsiasi titolo che siano destinati a patrimonio;
- le somme prelevate dai redditi che il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare ed incrementare il patrimonio della fondazione.

#### **ARTICOLO 4**

Per l'adempimento dei suoi compiti la fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui all'art. 3;
- delle somme che pervengano alla fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;
- delle somme che derivano da alienazione di beni facenti parte del patrimonio le quali vengono destinate con motivata delibera del consiglio di amministrazione ad uso diverso dell'incremento del patrimonio.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 5**

Sono fondatori le persone fisiche e giuridiche che hanno preso parte alla costituzione della fondazione "CENTRO DELLA PACE E DELLA VITA - ONLUS". Ai fondatori sono riconosciuti i poteri di nomina, revoca e sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei fondatori stessi nonchè, con le medesime modalità di decisione, il potere di esprimere il proprio parere sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento della fondazione. Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei fondatori non intenda



## **FONDAZIONE CENTRO per la PACE e per la VITA - ONLUS**

### **FONDATION ONLUS – PEACE and LIFE CENTER**

---

proseguire iniziativa intrapresa con la costituzione della fondazione, dovrà darne comunicazione agli altri fondatori ed al presidente della fondazione con lettera raccomandata. Per effetto di tale comunicazione cesseranno in capo al fondatore uscente tutti i poteri a lui spettanti e a partire da allora i restanti fondatori eserciteranno poteri ad essi riconosciuti all'unanimità.

#### **ARTICOLO 6**

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il revisore dei conti o il Collegio dei Revisori;
- i responsabili dei settori operativi, ove nominati.

#### **ARTICOLO 7**

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dei fondatori, da un minimo di tre ad un massimo di sei membri nominati dai fondatori stessi. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il presidente che è anche il presidente della Fondazione e il vice presidente che è anche il vice presidente della Fondazione. Ciascuno degli amministratori dura in carica cinque esercizi, salvo dimissioni o revoca di chi è competente alla nomina ed è liberamente rieleggibile. Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi motivo, i fondatori provvedono alla sua sostituzione. Il soggetto nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per il sostituito. In caso di venir meno della maggioranza del Consiglio di amministrazione per qualsiasi causa che non sia la scadenza, l'intero consiglio si intende decaduto e i fondatori provvedono alla nuova nomina. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due dei componenti. La comunicazione deve essere inviata per iscritto, anche via fax o via e-mail, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le riunioni, regolarmente convocate, sono valide qualora sia presente la maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è comunque sempre e regolarmente costituito in presenza di tutti i consiglieri. Si considerano valide le riunioni tenute anche mediante strumenti di video conferenza o audio conferenza che garantiscono l'intervento di tutti i partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in assenza, del vice presidente. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura di un segretario scelto all'inizio della seduta tra gli amministratori, il verbale viene sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.



## FONDAZIONE CENTRO per la PACE e per la VITA - ONLUS

### FONDATION ONLUS – PEACE and LIFE CENTER

---

#### ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quanto siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e lo stesso delibera senza facoltà di delega:

- sulle scelte dei programmi che verranno effettuati dalla fondazione;
- sulle modifiche statutarie con voto unanime di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere dei fondatori, fermo restando che in ogni caso sono immutabili gli scopi della fondazione;
- le modifiche da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;
- la nomina del presidente e del vice presidente;
- sulla nomina del revisore dei conti o dei componenti del collegio dei revisori;
- sulla modalità di investimento del patrimonio della fondazione;
- delibera sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla fondazione;
- stipula convenzioni relative all'impiego dei contributi;
- controlla gli impieghi dei contributi concessi;
- sull'adozione di tutti i regolamenti e le procedure che ritenga opportuni, confermate al presente statuto, per l'espletamento dell'attività istituzionale e connessa e per l'organizzazione per il funzionamento della fondazione;
- sulla costituzione e partecipazione a società, assunzione di interessenze o adesione in genere ad enti pubblici e privati o costituenti, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della fondazione;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento economico;
- sull'istituzione dei settori operativi e sulla nomina del loro responsabile;
- sulla determinazione delle eventuali indennità di cariche annuali del Presidente e del vice presidente e degli amministratori e dei membri effettivi del collegio dei revisori, che, per ogni caso, e per ciascun membro, non possono superare il compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1994 n. 645, e del Decreto Legge del 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995 n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;
- sull'adozione di tutti i regolamenti e le procedure che ritenga opportune conformemente al presente statuto per l'espletamento dell'attività istituzionale e connessa per l'organizzazione e funzionamento della fondazione;
- sull'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio preventivo e della relazione annuale dell'attività della fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, in via continuativa per singoli atti o categorie di essi, al presidente della Fondazione o ad altri componenti del Consiglio di



## FONDAZIONE CENTRO per la PACE e per la VITA - ONLUS

### FONDATION ONLUS – PEACE and LIFE CENTER

---

Amministrazione, determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della fondazione. Il Consiglio di Amministrazione inoltre potrà avvalersi di figure professionali esterne che ritenesse utili come consulenti nell'ambito dell'espletamento dell'attività costituzione e dell'attività connessa;

- sullo scioglimento della fondazione ai sensi del successivo art. 14.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti alla fine del loro mandato.

#### ARTICOLO 9

Il Presidente della fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra gli amministratori. Resta in carica per tutta la durata del suo mandato come membro del Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto alla scadenza dei cinque anni. Egli rappresenta la Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'andamento generale della fondazione e sull'osservanza dello statuto;
- predispose la bozza del bilancio e del rendiconto annuale della fondazione;
- in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica alla parte di questi alla prima riunione.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il vice presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. Resta in carica per tutta la durata del suo mandato come membro del Consiglio di Amministrazione. Il vice presidente svolge, in caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente.

#### ARTICOLO 10

La gestione della Fondazione è sottoposta al controllo di un revisore iscritto all'Albo dei Revisori Legali. Qualora il totale dei proventi della Fondazione superi per due esercizi consecutivi il limite di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zerozero) la fondazione dovrà nominare in luogo di un revisore de conti, un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, tra cui il presidente e di due supplenti; l'obbligo della collegialità dei revisori cessa se il limite sopra indicato non viene superato per due esercizi consecutivi. In ogni caso almeno il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità del revisore dei conti ovvero dei membri del collegio dei revisori, valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione. A coloro che sono iscritti all'Albo dei Revisori sono riconosciuti i compensi determinati secondo le tariffe professionali vigenti per i dottori commercialisti. I revisori dei conti e il Collegio dei Revisori dei conti curano la tenuta del libro dell'adunanza dei revisori dei conti, possono partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultiva, verificando la regolare tenuta della contabilità della fondazione e dei relativi libri e redicono una



## **FONDAZIONE CENTRO per la PACE e per la VITA - ONLUS**

### **FONDATION ONLUS – PEACE and LIFE CENTER**

---

apposita relazione accompagnatoria ai bilanci.

#### **ARTICOLO 11**

I settori operativi vengono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, individuandone un responsabile, quali forme organizzative della fondazione con funzioni propositive, consultive e realizzative in relazione a specifiche aree in cui si esplica l'attività della fondazione stessa. La composizione e il funzionamento dei settori operativi saranno disciplinati da appositi regolamenti.

#### **ARTICOLO 12**

L'esercizio amministrativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il rendiconto annuale unitamente alla relazione accompagnatoria e lo trasmette al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 aprile provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione per l'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione acquisita dal Consiglio dei Revisori e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso predisposto dallo stesso presidente. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro illustrare gli accantonamenti, gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della fondazione.

#### **ARTICOLO 13**

Eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve non utilizzati nel corso dell'esercizio verranno riportati nell'esercizio successive o destinati ad incremento del patrimonio.

#### **ARTICOLO 14**

La Fondazione é costituita senza limitazione di durata. Se lo scopo della fondazione di venga impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio diventa insufficiente ed in generale quanto ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 27 del c.c. o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo comma c.c., la fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28 II comma c.c.. In caso di scioglimento il patrimonio della fondazione verrà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. La Fondazione a seguito di parere favorevole dell'Organismo di Controllo, di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché di approvazione Ministeriale, può fondersi o comunque confluire anche previo scioglimento, in altre Onlus che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi costituzionali.



**FONDAZIONE CENTRO per la PACE e per la VITA - ONLUS**

**FONDATION ONLUS – PEACE and LIFE CENTER**

---

### **ARTICOLO 15**

La denominazione della Fondazione "CENTRO DELLA PACE E DELLA VITA ONLUS", oppure "FONDATION ONLUS PEACE AND LILFE CENTER", è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico."

---

SEDE SOCIALE C/da Vignola, N°6 Subiaco, Roma  
SEDE FISCALE PIAZZA SANTA SCOLASTICA 03040 CASSINO (FR)  
C.F. 94058510580